CAMERA DEI DEPUTATI N. 3761-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 novembre 1982 (Stampato n. 2065)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

E DAL MINISTRO

DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(MARCORA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 770, recante disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 novembre 1982

NOTA: Testo approvato dalla XII Commissione Industria il 25 novembre 1982. In data 24 novembre 1982, il relatore Gianfranco Aliverti è stato autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 770, recante disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 770, recante disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 770, recante disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento. Disposizioni concernenti le scorte di prodotti petroliferi.

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

L'adempimento dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva da parte degli importatori di prodotti petroliferi e dell'obbligo di integrazione delle scorte stesse previsto dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è differito al 30 settembre 1983.

Decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 770, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 293 del 23 ottobre 1982.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, in attesa di una più organica disciplina della materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

È prorogata al 15 aprile 1983 l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 7 nonché nell'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.

Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai sindaci ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1982.

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.